

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 agosto 2012 - Est. Rabuano - Curatela fallimento Antico Opificio Serico De Negri in liquidazione c. A.S. e altri

*Fallimento - Soggetti - Amministratori - Responsabilità - Azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. - Società a responsabilità limitata - Legittimazione del curatore fallimentare - Ammissibilità*

*(cod. civ. artt. 146, 2394, 2394 bis, 2476; legge fallimentare art. 1)*

**All'esito della nuova disciplina societaria e fallimentare, il curatore della società a responsabilità limitata dichiarata fallita è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 2394 c.c. e 146 l. fall. nei confronti degli amministratori che non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ove questo risulti insufficiente a soddisfare le pretese creditorie.**

Il Tribunale (*omissis*).

2. Legittimazione del curatore del fallimento AOS a esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali.

La difesa del C. ha contestato l'esercizio da parte della curatela del fallimento AOS dell'azione dei creditori sociali precisando che: «Con riguardo a tale tipo di società la normativa introdotta dalla riforma del 2003 (art. 2476 c.c.) dispone che gli amministratori sono responsabili verso la società stessa dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, precisando che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (art. 2476 c.c.). La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata non prevede invece un'azione di responsabilità contro gli amministratori esperibile dai creditori sociali nel caso in cui il patrimonio sociale, a causa della indebita condotta degli amministratori stessi, risulti insufficiente al pagamento dei debiti della società, non contenendo la nuova normativa una disposizione analoga a quella dettata dall'art. 2394 c.c. in materia di società per azioni».

L'eccezione è infondata.

La riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1 gennaio 2004 ed, in via definitiva, e cioè prevalendo sulle norme statutarie eventualmente difformi, l'1 ottobre 2004, ha previsto relativamente alle società per azioni, in un modo non molto dissimile dal passato, le azioni di responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392-2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso il socio e il terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi, riservando, in caso di fallimento della società, le azioni previste dagli artt. 2392, 2393 c.c. al curatore della procedura concorsuale.

Per le società a responsabilità limitata, invece, la nuova

normativa ha previsto e disciplinato le azioni di responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2476, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nuovo testo, c.c.) e verso i singoli soci e terzi direttamente danneggiati da atti dolosi e colposi (art. 2476, comma 6, c.c.), ma ha ommesso di prevedere, in modo espresso, l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali per il caso d'inadempimento degli amministratori al dovere di conservare l'integrità del patrimonio sociale tale da provocarne l'insufficienza a soddisfare tutti i debiti della società.

Il tribunale ritiene che le questione oggetto di analisi siano due: 1) se sia desumibile, in via interpretativa, l'esistenza dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata; 2) se sia configurabile la legittimazione straordinaria del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali.

Per quanto riguarda la prima questione, il tribunale rileva, innanzitutto, che l'art. 146 R.D. 267/42 con la sua ampia formulazione «Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori» riconosce all'ufficio fallimentare qualsiasi azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società e, dovendosi trattare di azioni strumentali alla tutela degli interessi che la curatela rappresenta e, quindi, degli interessi sia dell'impresa insolvente sia dei suoi creditori, si deve pervenire alla conclusione che la disposizione citata riconosce alla curatela il diritto di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita quando gli stessi abbiano recato pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali.



L'analisi sistematica delle norme che regolano il regime di responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata conferma l'esistenza dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di s.r.l.

L'art. 2485, comma 1, c.c. prevede che gli amministratori che hanno ritardato od omissi di procedere all'accertamento "senza indugio" ed alla pubblicità della verifica di una causa di scioglimento della società sono responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali.

L'art. 2486 c.c. prevede che gli amministratori che hanno compiuto, dopo lo scioglimento della società, atti non finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale sono responsabili per i danni cagionati ai creditori della società.

L'art. 2497 c.c. dispone che i creditori sociali di una società assoggettata all'altrui potere di direzione e coordinamento, quindi, anche imprese collettive organizzate secondo il modello della società a responsabilità limitata possono agire, in caso di abuso, contro la società controllante e di chiunque abbia preso parte al fatto, ivi compresi gli amministratori della controllante.

Infine, si può ritenere applicabile analogicamente l'art. 2394 c.c. che prevede espressamente per le società per azioni il diritto dei creditori sociali di agire per far valere la responsabilità degli amministratori per aver cagionato una diminuzione del patrimonio della società con conseguente pregiudizio per le loro ragioni economiche.

Sussistono, infatti, i presupposti dall'*analogia legis*: 1) l'esistenza, nella nuova disciplina dettata in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, di una lacuna normativa (tanto più se si

considera che, se non disciplinata, l'azione dei creditori sociali neppure è stata espressamente o inequivocabilmente esclusa dalla legge); 2) l'*eadem legis ratio*: tanto nelle società per azioni, quanto nelle società a responsabilità limitata, infatti, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali costituisce un principio generale che rappresenta il contrappeso rispetto alla responsabilità limitata dei soci.

Infine, pur se si volesse escludere l'applicazione delle norme indicate, i creditori potrebbero agire nei confronti degli amministratori della società per i danni cagionati al patrimonio sociale e, quindi, alle loro ragioni economiche ricorrendo all'art. 2043 c.c.

La legittimazione straordinaria del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali ha il proprio fondamento nella stessa previsione dell'art. 146 R.D. 267/42 che concentra in capo all'ufficio fallimentare la titolarità delle azioni di massa dirette a ricostituire il patrimonio della società tramite l'accertamento della responsabilità e la condanna di coloro che, in qualità di amministratori e sindaci, hanno danneggiato l'impresa e il relativo ceto creditorio.

Inoltre, secondo i principi del diritto concorsuale, riconosciuta l'esistenza dell'azione dei creditori per far valere la responsabilità degli amministratori della società, la legittimazione al suo esercizio deve essere riconosciuta necessariamente al curatore fallimentare con la conseguenza che nel corso della procedura i creditori (ammessi o meno al passivo) non hanno una legittimazione concorrente al suo esercizio.

In definitiva, l'eccezione della difesa del Cappuccilli è infondata.

(Omissis).